

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(LEONE)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RUMOR)

col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

col Ministro delle Finanze

(MARTINELLI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1963

Concessione, a favore del comune di Roma, di un contributo straordinario di cinque miliardi di lire per l'anno 1963

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 28 febbraio 1953, n. 103, venne autorizzata la concessione a favore del comune di Roma di un contributo annuo di lire 3 miliardi per gli anni 1952, 1953 e 1954, quale concorso dello Stato per gli oneri che detto Comune sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica.

Con successive leggi 21 dicembre 1955, n. 1310, 9 novembre 1957, n. 1055, 21 marzo 1958, n. 258, 16 aprile 1959, n. 201, 23 febbraio 1960, n. 91, 9 marzo 1961, n. 401, e 23 dicembre 1962, n. 1753, il predetto con-

tributo venne rispettivamente concesso anche per gli anni 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 e 1962 nella misura di lire 4 miliardi per i primi tre esercizi e di lire 5 miliardi per gli anni dal 1958 al 1962.

Poichè i motivi che determinarono l'emanazione dei provvedimenti sopra citati sussistono tuttora, si ritiene opportuno assicurare anche per l'anno 1963 detto concorso, per il titolo considerato, nell'importo di lire 5 miliardi.

A tal fine si provvede con l'unito disegno di legge, che determina anche i mezzi finanziari per la copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata, per l'anno solare 1963, la concessione a favore del comune di Roma di un contributo di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.

La somma di lire 5 miliardi di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.